



28 aprile 2021

Ordinanza sull'informazione relativa a misure di protezione degli adulti

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione



Indice

1	Osservazioni generali	3
2	Elenco dei pareri pervenuti	3
3	Osservazioni generali sull'avamprogetto	3
3.1	Valutazione generale	3
3.2	Approvazione	4
3.3	Rifiuto	4
3.4	Pareri non classificabili in modo inequivocabile	5
4	Osservazioni critiche in merito a singole disposizioni dell'avamprogetto	5
4.1	Oggetto (art. 1 in combinato disposto con gli art. 6-8 AP)	5
4.2	Autorità competente (art. 2 AP)	6
4.3	Domanda di informazione	6
4.3.1	Forma della domanda (art. 3 AP)	6
4.3.1.1	Domande orali	7
4.3.1.2	Domande in forma elettronica	7
4.3.2	Domanda di informazione sulla propria persona (art. 4 AP)	7
4.3.3	Domande di informazione su terzi (art. 5 AP)	8
4.4	Rilascio dell'informazione	8
4.4.1	Principio (art. 6 in combinato disposto con gli art. 7 e 8 AP)	8
4.4.1.1	Il termine «informazione» (art. 7-9 AP)	9
4.4.1.2	Esecuzione della misura di protezione degli adulti ed efficacia del mandato precauzionale	9
4.4.2	Informazione sulla propria persona (art. 7 AP)	10
4.4.3	Informazione su terzi (art. 8 AP)	10
4.4.4	Forma e obbligo di informazione (art. 9 AP)	11
4.4.4.1	Forma (cpv. 1)	11
4.4.4.2	Termine (cpv. 2)	11
4.4.4.3	Obbligo di informazione (cpv. 3)	11
4.5	Emolumenti (art. 10 AP)	12
4.6	Procedura di reclamo (art. 11 AP)	12
4.7	Altre proposte	13
5	Pubblicazione	13
	Allegato / Anhang / Annexe	14

Riassunto

In sede di consultazione l'ordinanza è stata accolta in modo controverso. La metà dei partecipanti la approva e l'altra metà la respinge. L'ingerenza nell'autonomia esecutiva cantonale è criticata da un gran numero di Cantoni. Essi ritengono che nella prassi il rilascio di informazioni relative a misure di protezione degli adulti funzioni senza problemi.

1 Osservazioni generali

La procedura di consultazione in merito all'avamprogetto di ordinanza sull'informazione relativa a misure di protezione degli adulti (AP) è durata dal 27 settembre 2019 al 17 gennaio 2020. Sono stati invitati a parteciparvi i Cantoni, i partiti rappresentati nell'Assemblea federale, le organizzazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna nonché quelle dell'economia e altre organizzazioni interessate.

Hanno espresso un parere 26 Cantoni, 2 partiti e 10 organizzazioni. Sono pertanto pervenuti 38 pareri.

3 organizzazioni hanno esplicitamente rinunciato a un parere¹.

2 Elenco dei pareri pervenuti

Un elenco dei Cantoni, dei partiti, delle organizzazioni e delle persone che hanno partecipato alla consultazione si trova nell'allegato.

3 Osservazioni generali sull'avamprogetto

3.1 Valutazione generale

I pareri sull'AP sono controversi. Quasi la metà dei partecipanti lo giudica in modo positivo, mentre altrettanti lo rifiutano. Singoli partecipanti non si esprimono esplicitamente a favore o contro l'AP, ma lasciano intuire una posizione ambivalente e di rifiuto². Un Cantone e due organizzazioni non fanno osservazioni generali e si limitano a esprimersi in merito a singole disposizioni³.

Nelle loro osservazioni generali molti partecipanti⁴ rinviano alle raccomandazioni della COPMA relative alle «Informazioni sull'esistenza e sugli effetti di un provvedimento di protezione degli adulti»⁵. A prescindere dalla loro valutazione dell'AP, concordano che nella prassi queste raccomandazioni funzionano bene e che non sono noti problemi in relazione all'informazione sulle misure di protezione degli adulti⁶. I partecipanti che si esprimono in modo positivo sull'AP riconoscono la maggiore densità normativa e concretezza rispetto alle raccomandazioni della COPMA; accolgono tuttavia con favore il fatto che l'ordinanza del Consiglio federale ha lo scopo di attuare e interpretare l'articolo 451 capoverso 2 del Codice civile (CC)⁷ in modo uniforme su scala nazionale⁸. Coloro che rifiutano l'AP ritengono, invece,

¹ ZFH, UCS, ASCP

² AG, GE, GR

³ SO; CEFS, SGF-FFS

⁴ AG, AI, AR, BE, BS, GR, LU, NW, VS, ZH; COPMA

⁵ Informazioni sull'esistenza e sugli effetti di un provvedimento di protezione degli adulti (art. 451 cpv. 2 nCC), raccomandazioni del gruppo di lavoro COPMA del maggio 2012, reperibile sul sito: www.kokes.ch > Documentation > Recommandations > Information sur l'existence et les effets d'une mesure (art. 451 al. 2 nCC)

⁶ AI, LU, NW, SG, ZH; KESB T, KESB W, COPMA

⁷ RS 210: Codice civile svizzero

⁸ BE

che, in particolare considerando le raccomandazioni della COPMA, non vi sia né l'esigenza né la necessità per un disciplinamento dettagliato come quello proposto⁹.

A prescindere dalla valutazione generale dell'AP, i pareri dei partecipanti contengono varie proposte di modifica e in parte osservazioni critiche in merito alle singole disposizioni.

3.2 Approvazione

10 Cantoni, 2 partiti e 5 organizzazioni approvano in linea di massima l'AP o la sua impostazione¹⁰. Ritengono che l'AP ponderi in modo adeguato la protezione della personalità di coloro che sono oggetto di misure di protezione degli adulti, da una parte, e il giustificato interesse di essere informati dei potenziali partner in affari, dall'altra¹¹. L'AP soddisfa la richiesta di permettere ai partner contrattuali di ricevere, in casi motivati, informazioni su misure di protezione degli adulti¹². Permette inoltre un rilascio di informazioni semplice, rapido e uniforme¹³. Protegge le relazioni d'affari; la forma del rilascio delle informazioni è appropriata e conforme allo scopo¹⁴ e non genera un onere burocratico sproporzionato¹⁵. Inoltre, l'AP è ben strutturato e completo¹⁶ e costituisce un aiuto nel lavoro quotidiano¹⁷. Un partito osserva tuttavia che è contrario a un'ulteriore diminuzione degli ostacoli per il rilascio di informazioni, poiché la riterrebbe sproporzionata¹⁸.

3.3 Rifiuto

12 Cantoni e 3 organizzazioni rifiutano l'AP¹⁹. Tre di loro criticano il suo formalismo, implicante il rischio che la revisione sia priva di effetto o non realizzi lo scopo dell'articolo 451 capoverso 2 CC²⁰. Due Cantoni ritengono che l'AP non sia stato pensato fino in fondo e, rispetto alla prassi attuale, comporti un notevole aumento delle risorse di personale e finanziarie delle autorità²¹. Il grado di dettaglio dell'AP non è né necessario né opportuno. Inoltre, l'AP disciplina ambiti non contemplati dal mandato legislativo²². La normativa dettagliata inopportuna viola il diritto dei Cantoni alla massima libertà d'azione nell'attuazione ed esecuzione del diritto federale (art. 46 cpv. 3 Cost.²³) nonché la loro autonomia organizzativa (art. 47 Cost.)²⁴. Inoltre, l'AP complica notevolmente la prassi attuale, il che non è nell'interesse né delle persone coinvolte né di coloro che richiedono informazioni²⁵. La prassi attuale permette di trattare le richieste in modo semplice e rapido, il che non sarebbe più il caso con l'ordinanza²⁶. Si tratta di un progetto legislativo inutile sotto il profilo materiale, poiché presume un'esigenza che non sussiste nella prassi²⁷. Mentre in uno dei Cantoni²⁸ rifiutanti l'AP, l'APMA è già oggi l'unica autorità cantonale che rilascia informazioni sul sussistere di una misura di protezione dei minori e riceve pochissime richieste, un altro²⁹ dispone da vari anni di una base legale e di una procedura semplice e rapida per il rilascio di informazioni dal registro delle misure di protezione degli adulti. Anche un altro Cantone³⁰ ha

⁹ AR, BS

¹⁰ BE, GL, JU, NE, SH, SZ, TI, UR, VD, ZG; PS, UDC; CP, FCS, USAM, SSO, Uni GE

¹¹ PS

¹² USAM

¹³ UDC

¹⁴ BE

¹⁵ BE

¹⁶ Uni GE

¹⁷ SZ

¹⁸ PS

¹⁹ AI, AR, BL, BS, FR, LU, NW, SG, TG, VS, ZH; KESB T, KESB W, COPMA

²⁰ AI, FR; COPMA

²¹ FR, NW

²² ZH

²³ RS 101; Costituzione federale della Confederazione Svizzera

²⁴ ZH

²⁵ COPMA

²⁶ NW

²⁷ BS, OW

²⁸ BS

²⁹ BL

³⁰ SG

individuato da molto tempo la necessità di legiferare e ha adeguato la legge che attua la legislazione federale sulla protezione dei minori e degli adulti. Visto che il rilascio di informazioni non crea problemi degni di nota³¹, non si può approvare né l'emanazione di un'ordinanza né il contenuto dell'AP proposto³². Occorre piuttosto chiedersi se questa ordinanza sia necessaria e utile³³. In maniera simile si esprime un altro Cantone³⁴ che, pur approvando lo scopo dell'AP di tutelare i negozi giuridici, è chiaramente contrario all'attuazione nella forma proposta. Non ritiene imprescindibile l'ordinanza proposta poiché la sicurezza dei negozi giuridici non è in pericolo. Gli eventuali partner contrattuali sono inoltre tutelati dalle disposizioni generali del CC (art. 16 segg.). Pertanto il Consiglio federale dovrebbe limitarsi alle norme strettamente necessarie³⁵, tanto più che le APMA sono autorità cantonali e occorre quindi salvaguardare il margine di manovra dei Cantoni³⁶. Vari partecipanti segnalano inoltre una contraddizione tra l'esteso obbligo di comunicazione secondo l'articolo 449c CC e il ristretto obbligo d'informazione secondo l'AP³⁷. Oltre a migliorarne il coordinamento³⁸, queste disposizioni vanno riesaminate in occasione di una prossima revisione del CC³⁹.

3.4 Pareri non classificabili in modo inequivocabile

I pareri di tre Cantoni⁴⁰ non sono classificabili in modo inequivocabile. Pur non rifiutando in modo esplicito o chiaro un'ordinanza in generale e l'AP proposto in particolare, si esprimono in modo piuttosto critico e negativo. Anche se un disciplinamento uniforme su scala nazionale è accolto con favore⁴¹, si constata nel contempo che l'AP codifica in gran parte punti già attuati nelle raccomandazioni della COPMA^{42 43}. È quindi sollevata la domanda se sia necessario disciplinare questo ambito in un'ordinanza, tanto più che nella prassi non sono noti problemi⁴⁴. È d'altronde accolto con favore il fatto che l'AP tenga conto del principio di proporzionalità, particolarmente importante nell'ambito del rilascio di un'informazione in considerazione della tutela della libertà personale (art. 10 cpv. 2 Cost.)⁴⁵.

4 Osservazioni critiche in merito a singole disposizioni dell'avamprogetto

4.1 Oggetto (art. 1 in combinato disposto con gli art. 6-8 AP)

Vari partecipanti criticano la base per il rilascio di un'informazione. Gli uni chiedono di estendere l'oggetto dell'ordinanza, altri invece di limitarlo alle misure di protezione degli adulti. Due partecipanti osservano esplicitamente che un mandato precauzionale, essendo parte della previdenza personale, non costituisce una misura di protezione degli adulti e che secondo l'articolo 451 capoverso 2 CC possono essere chieste soltanto informazioni in merito a misure di protezione degli adulti⁴⁶. Per tale motivo il mandato precauzionale andrebbe escluso dal campo d'applicazione dell'ordinanza⁴⁷. D'altronde l'autorità di protezione degli adulti viene a conoscenza di un mandato precauzionale soltanto nel momento in cui quest'ultimo esplica effetto; non viene invece a conoscenza di una futura revoca del mandato in seguito alla riacquisizione della capacità di discernimento della persona in questione⁴⁸.

³¹ Cfr. nota 6

³² BL

³³ LU

³⁴ VS

³⁵ AI, LU, SG, VS, ZH; COPMA

³⁶ ZH

³⁷ AI, LU, SG, ZH; COPMA

³⁸ AI, SG

³⁹ LU, ZH; COPMA

⁴⁰ AG, GE, GR

⁴¹ GR

⁴² Cfr. nota 5

⁴³ AG

⁴⁴ GR

⁴⁵ GR

⁴⁶ ZH; COPMA

⁴⁷ ZH; COPMA

⁴⁸ VD, ZH

Un'organizzazione si esprime invece esplicitamente a favore dell'inclusione del mandato precauzionale⁴⁹.

Due Cantoni e un'organizzazione⁵⁰ chiedono invece di ampliare l'oggetto dell'ordinanza. Uno dei Cantoni⁵¹ ritiene che l'articolo 451 CC sia applicabile anche alla protezione dei minori e quindi l'ordinanza dovrebbe includere anche le informazioni sulle misure in tale ambito. Ciò comprenderebbe anche il diritto di un genitore di chiedere un attestato della sua autorità parentale, con i relativi obblighi e diritti. Inoltre ci si chiede perché, oltre alle misure di protezione degli adulti, l'ordinanza contempli soltanto i mandati precauzionali e non i provvedimenti previsti dalla legge per le persone incapaci di discernimento (art. 374 segg. CC), che hanno gli stessi effetti sulla capacità di agire⁵².

4.2 Autorità competente (art. 2 AP)

Soprattutto la verifica della competenza per territorio, cui secondo il rapporto esplicativo non è tenuta l'autorità di protezione degli adulti, ha portato a osservazioni da parte dei partecipanti⁵³. Mentre un Cantone⁵⁴ approva il fatto che l'AMPA non debba verificare la propria competenza per territorio in considerazione del grande numero di richieste, un altro Cantone⁵⁵ chiede che, tenendo conto dell'articolo 444 capoverso 2 CC in quanto diritto di rango superiore, una richiesta pervenuta a un'AMPA non competente debba essere trasmessa all'autorità effettivamente competente. A questa richiesta si unisce anche un'organizzazione⁵⁶. La questione di un'eventuale trasmissione in caso di competenza manifestamente mancante è sollevata anche da un altro Cantone⁵⁷.

Un Cantone⁵⁸ rifiuta che in futuro i certificati sulla capacità di agire, che rientrano nelle informazioni sulla propria persona⁵⁹, siano rilasciati soltanto dall'APMA. Questa regola costituisce un'ingerenza inutile nell'autonomia organizzativa dei Cantoni e non è opportuna in considerazione dell'estensione degli obblighi d'informazione delle autorità secondo l'articolo 449c nCC⁶⁰. Questa soluzione implicherebbe inoltre costi notevolmente maggiori nel caso fosse confermato l'emolumento non sufficiente a coprire le spese⁶¹.

Si chiede inoltre di distinguere dal punto di vista terminologico l'autorità di protezione dei minori e l'autorità di protezione degli adulti e di chiarire che solo quest'ultima è competente ai sensi dell'ordinanza⁶².

4.3 Domanda di informazione

4.3.1 Forma della domanda (art. 3 AP)

In merito alla forma della domanda i partecipanti esprimono pareri opposti. Mentre un Cantone ritiene adeguate e opportune le prescrizioni formali relative alla domanda

⁴⁹ SSO

⁵⁰ GE, SZ; COPMA

⁵¹ GE

⁵² GE, SZ; COPMA

⁵³ GE, SZ, VD; SSO

⁵⁴ VD

⁵⁵ GE

⁵⁶ SSO

⁵⁷ SZ

⁵⁸ ZH

⁵⁹ Cfr. art. 4 e 7 AP

⁶⁰ FF 2016 7931

⁶¹ Cfr. art. 10 AP

⁶² NW; COPMA

d'informazione⁶³, sollevano discussioni soprattutto la forma orale e in parte anche quella elettronica.

4.3.1.1 Domande orali

Visto che secondo il rapporto esplicativo non sono rilasciate informazioni per telefono, vari partecipanti chiedono di chiarire che una domanda orale può essere presentata soltanto di persona e in loco⁶⁴. Solo in questo modo l'identità del richiedente può essere effettivamente controllata⁶⁵. Altri partecipanti sono invece dell'avviso che l'identità del richiedente può essere controllata anche in altro modo, ad esempio verificando il numero di telefono o mediante l'inoltro successivo di una copia di un documento d'identità, e che quindi le domande telefoniche dovrebbero essere ammesse⁶⁶.

Altri partecipanti sono fondamentalmente contrari alle domande orali⁶⁷. Queste sono difficilmente documentabili e, per essere messe correttamente agli atti, le autorità dovrebbero verbalizzarle, il che implicherebbe un carico di lavoro supplementare⁶⁸. Il rendere verosimile un interesse e la descrizione del negozio giuridico presuppongono comunque una domanda scritta, perlomeno in forma elettronica⁶⁹. Anche in vista di un'eventuale procedura di reclamo secondo l'articolo 11 AP deve esservi chiarezza in merito al contenuto della domanda, il che può essere garantito soltanto con la forma scritta⁷⁰. Un Cantone⁷¹ ritiene che, in analogia alla forma dell'informazione da parte dell'APMA (cfr. art. 9 AP), anche la domanda debba essere presentata per scritto, perlomeno mediante messaggio elettronico.

4.3.1.2 Domande in forma elettronica

Sono state espresse riserve anche nei confronti della presentazione delle domande in forma elettronica. Questa forma di trasmissione della domanda è rifiutata in parte per motivi di sicurezza⁷², in parte per motivi inerenti alla protezione dei dati⁷³ oppure perché l'autorità non dispone delle possibilità tecniche per ricevere domande in forma elettronica (con firma elettronica)⁷⁴. Un'organizzazione esprime riserve in merito alla firma elettronica: essendo ancora poco diffusa sarebbe opportuno rinunciarvi; un semplice messaggio elettronico dovrebbe pertanto soddisfare i requisiti formali⁷⁵.

4.3.2 Domanda di informazione sulla propria persona (art. 4 AP)

Alcuni partecipanti esprimono critiche di fondo in merito alla domanda di informazione sulla propria persona. Due Cantoni e due organizzazioni ritengono che questo ambito non debba essere disciplinato dall'ordinanza⁷⁶. Si sottolinea che secondo il «Basler Kommentar»⁷⁷ l'articolo 451 capoverso 2 CC⁷⁸ non è applicabile alla propria persona⁷⁹ e che la classificazione sistematica della disposizione esclude il disciplinamento delle domande di informazione sui propri dati personali⁸⁰. Inoltre, qualsiasi persona oggetto di una misura di protezione degli

⁶³ BE

⁶⁴ AG, GL, JU, LU, SZ, TI,

⁶⁵ LU, TI

⁶⁶ VS; COPMA

⁶⁷ FR, NW, TG, TI

⁶⁸ NW

⁶⁹ FR; PS; CEFS

⁷⁰ JU, TG

⁷¹ TG

⁷² JU

⁷³ LU

⁷⁴ NW, SO

⁷⁵ SSO

⁷⁶ SZ, ZH; COPMA, CP

⁷⁷ Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I (Art. 1–456 ZGB), a. c. di: Geiser Thomas / Fountoulakis Christina, 6. A., Basilea 2018; cit. BSK-ZGB

⁷⁸ Geiser Thomas, BSK ZGB 451 N 31

⁷⁹ SZ

⁸⁰ ZH

adulti in corso ha il diritto di consultare gli atti conformemente all'articolo 449b CC⁸¹. Infine, il diritto a informazioni sulla propria persona è già disciplinato esaustivamente nelle leggi cantonali sulla protezione dei dati e quindi non sono necessarie ulteriori regolamentazioni⁸².

Si critica anche che l'osservazione del rapporto esplicativo secondo cui ogni persona fisica avente l'esercizio dei diritti civili può presentare una domanda d'informazione⁸³ non trova alcun riscontro nella formulazione della disposizione⁸⁴. Va inoltre precisato il termine «rappresentante» di cui al capoverso 2⁸⁵ e la disposizione va completata con l'aggiunta che anche il rappresentante deve comprovare la sua identità con la copia di un documento d'identità⁸⁶. La verifica dell'identità è tuttavia ritenuta più complicata rispetto alla prassi attuale⁸⁷. Se quindi queste informazioni dovessero ancora essere previste dall'ordinanza, le prescrizioni per le relative domande andrebbero semplificate⁸⁸.

4.3.3 Domande di informazione su terzi (art. 5 AP)

Per quanto riguarda le domande di informazione su terzi sono state sollevate questioni soprattutto sul «rendere verosimile l'interesse». Ci si chiede infatti se debba sussistere un interesse diretto alla conclusione di un negozio giuridico o se sia sufficiente un interesse indiretto⁸⁹. Inoltre, ai fini della protezione della personalità di una persona oggetto di una misura di protezione dei minori, l'espressione dovrebbe essere precisata poiché le informazioni sensibili non devono essere rese accessibili troppo facilmente⁹⁰. In particolare un interesse dovrebbe poter essere reso verosimile soltanto presentando un documento scritto; essendo possibile a qualsiasi persona dimostrare una mera relazione con un negozio giuridico, come richiesto dall'AP, l'esigenza di rendere verosimile un interesse non garantisce la protezione da informazioni illecite e pertanto il capoverso potrebbe anche essere stralciato⁹¹.

Infine, non dovrebbe essere definito il modo in cui è verificata l'identità del richiedente⁹², mentre andrebbe indicata la forma in cui può essere descritto il negozio giuridico, ossia per scritto, per e-mail o oralmente⁹³.

4.4 Rilascio dell'informazione

4.4.1 Principio (art. 6 in combinato disposto con gli art. 7 e 8 AP)

È parzialmente criticata la formulazione dell'articolo 6 AP. In particolare la frase introduttiva è ritenuta contraddittoria in quanto secondo il suo tenore l'APMA può fornire informazioni soltanto se la decisione relativa a una misura è esecutiva ed essa ha conseguenze per il negozio giuridico concreto, il che tuttavia non è mai il caso se non sussiste una misura. Pertanto secondo il tenore della disposizione in quest'ultimo caso non possono essere fornite informazioni⁹⁴. Inoltre, la lettera b dovrebbe contemplare anche il caso in cui la conclusione del negozio giuridico è già avvenuta⁹⁵. Quanto all'espressione della lettera b «o potrebbe limitare» si osserva che essa lascia un margine d'interpretazione troppo ampio e non

⁸¹ ZH

⁸² SH; COPMA

⁸³ Ordinanza sull'informazione relativa a misure di protezione degli adulti. Rapporto esplicativo sull'avamprogetto, n. 2.1, art. 2, pag. 6

⁸⁴ GE

⁸⁵ NE

⁸⁶ NW

⁸⁷ BL; COPMA

⁸⁸ COPMA

⁸⁹ JU

⁹⁰ PS

⁹¹ CEFS

⁹² COPMA

⁹³ CP

⁹⁴ BS

⁹⁵ BS

garantisce la certezza del diritto⁹⁶. Dovrebbe infatti risultare chiaramente se una misura limita l'esercizio dei diritti civili o meno. È inoltre imprecisa la formulazione relativa al mandato precauzionale: la base per un'eventuale incapacità non è il mandato precauzionale, bensì l'incapacità di discernimento della persona oggetto della misura di protezione⁹⁷.

In riferimento al reclamo di cui all'articolo 11 AP si chiede di aggiungere un complemento secondo cui l'informazione va rilasciata senza sentire prima la persona oggetto della misura⁹⁸.

4.4.1.1 Il termine «informazione» (art. 7-9 AP)

Come osservato⁹⁹, vari partecipanti chiedono un'estensione dell'oggetto dell'ordinanza o la sua limitazione a misure della protezione degli adulti, una richiesta che ha ripercussioni dirette sul contenuto dell'informazione da rilasciare.

Il termine «informazione» è inoltre ritenuto impreciso¹⁰⁰. In particolare, non sono chiare le attività dell'autorità contemplate da tale termine e le conseguenze giuridiche ad esso connesse. Si chiede pertanto di precisare il termine e di fornire indicazioni più chiare sulle conseguenze giuridiche connesse alle singole fattispecie (respingimento della domanda a causa di lacune formali o perché incompleta; rifiuto della domanda perché non è reso verosimile un interesse; rilascio di un'informazione su una misura nota e rilevante; rilascio dell'informazione che non sussiste una misura rilevante; rinvio al curatore)¹⁰¹.

4.4.1.2 Esecuzione della misura di protezione degli adulti ed efficacia del mandato precauzionale

Vari partecipanti ritengono che non vadano fornite informazioni soltanto sull'esecuzione delle misure di protezione degli adulti o sui mandati precauzionali esplicitanti effetto con le relative restrizioni dell'esercizio dei diritti civili, bensì anche quando l'APMA è a conoscenza di limitazioni potenziali della capacità di discernimento o nell'ambito della convalida di un mandato precauzionale¹⁰² oppure quando all'APMA è noto che una persona non è più capace di discernimento, ma non è stata ordinata una misura di protezione degli adulti perché la persona in questione si trova in una casa per anziani o di cura¹⁰³. Occorre includere nel rilascio di informazioni perlomeno le procedure in corso, poiché non è d'aiuto né per la persone oggetto di una misura né per il richiedente se tre settimane dopo la richiesta è istituita una misura di protezione degli adulti¹⁰⁴. Si propone pertanto di rinunciare al requisito dell'«esecutività»¹⁰⁵. La disposizione è troppo restrittiva¹⁰⁶.

Il problema delle misure non ancora esecutive di cui l'APMA è a conoscenza riguarda anche gli articoli 7 e 8 AP.

⁹⁶ TG

⁹⁷ TI; COPMA, Uni GE

⁹⁸ AG

⁹⁹ Cfr. n. 4.1

¹⁰⁰ BS

¹⁰¹ BS

¹⁰² AR, JU, SH, TI, VD

¹⁰³ GE

¹⁰⁴ COPMA

¹⁰⁵ SZ; COPMA

¹⁰⁶ VD

4.4.2 Informazione sulla propria persona (art. 7 AP)

Come osservato¹⁰⁷, alcuni partecipanti ritengono che l'informazione sulla propria persona andrebbe esclusa dal campo d'applicazione dell'ordinanza.

In merito al capoverso 1 si propone di scegliere una formulazione più diretta analoga a quella del rapporto esplicativo¹⁰⁸. Inoltre due Cantoni ritengono che la formulazione dei capoversi 1 e 2 sia poco chiara¹⁰⁹. Si propone di ripetere la formulazione dell'articolo 6 («esecutiva»)¹¹⁰ e di sostituire l'espressione «a conoscenza» con «passata in giudicato»¹¹¹.

Vari partecipanti sono contrari al rinvio al curatore o al mandatario precauzionale (cpv. 2). Il principio delle curatele su misura non è rispettato se una persona, a prescindere della misura di protezione degli adulti di cui è oggetto, è rinviata in ogni caso a tali persone¹¹². Ciò è inappropriato soprattutto quando la curatela non ha alcun influsso sull'esercizio dei diritti civili, il che è spesso il caso nella prassi. L'esperienza insegna che soprattutto i curatori privati spesso non possono fornire informazioni affidabili sugli effetti di una misura relativa all'esercizio dei diritti civili¹¹³, mentre i curatori d'ufficio sono soggetti al segreto d'ufficio e quindi non possono fornire informazioni¹¹⁴. Oltre a essere più opportuno¹¹⁵, il rilascio delle informazioni e di un attestato ufficiale sull'esercizio dei diritti civili da parte dell'APMA rientra anche nei compiti di quest'ultima¹¹⁶. L'informazione da parte dell'APMA è comunque parte del diritto di essere sentiti¹¹⁷. Il rinvio al curatore o al mandatario precauzionale è un ostacolo burocratico inutile¹¹⁸. Si propone pertanto di rinunciare del tutto al rinvio¹¹⁹ e di fornire l'informazione direttamente al richiedente¹²⁰. Ai fini della trasparenza si propone anche una soluzione intermedia secondo cui l'APMA fornisce l'informazione rinviando nel contempo al curatore¹²¹.

4.4.3 Informazione su terzi (art. 8 AP)

Come per l'articolo 7, anche in questa disposizione si propone di aggiungere il termine «esecutiva» alla «misura di protezione degli adulti»¹²² o di sostituire il termine «a conoscenza di» con «esecutiva» o «passata in giudicato»¹²³ e di scegliere una formulazione più diretta del capoverso 1, analoga a quella del rapporto esplicativo¹²⁴.

Si chiede inoltre di precisare il capoverso 2 in riferimento ai criteri in base ai quali fornire al richiedente un estratto della decisione o una parafrasi del contenuto determinante della stessa oppure rinviarlo al curatore o al mandatario precauzionale.¹²⁵ Va tenuto conto del fatto che la decisione dell'APMA contiene troppi dati sensibili e che quindi, per soddisfare la richiesta d'informazione del richiedente, è sufficiente un estratto del dispositivo della decisione sulla misura di protezione degli adulti da ordinare o sulla convalida del mandato precauzionale¹²⁶.

¹⁰⁷ Cfr. n. 4.3.2

¹⁰⁸ TI; Rapporto esplicativo n. 2.2, art. 7, pag. 8

¹⁰⁹ TG, TI

¹¹⁰ SH, SZ, TG

¹¹¹ COPMA

¹¹² AR

¹¹³ AR, JU,

¹¹⁴ TG

¹¹⁵ SO

¹¹⁶ FR, JU,

¹¹⁷ TI

¹¹⁸ ZH

¹¹⁹ COPMA

¹²⁰ VD, ZH

¹²¹ GL; APMA Toggenburg, APMA Werdenberg

¹²² SH, SZ, TG

¹²³ COPMA

¹²⁴ TI; Rapporto esplicativo n. 2.2, art. 8, pag. 9

¹²⁵ LU

¹²⁶ VD

Solleva nuovamente critiche il rinvio al curatore e al mandatario precauzionale¹²⁷, anche qui ritenuto ingiustificato¹²⁸. Non va previsto in alcun modo che il curatore o il mandatario precauzionale possano fornire informazioni¹²⁹. Facendo riferimento alla pertinente osservazione del rapporto esplicativo in merito all'articolo 8 AP, si sostiene che la questione se un negozio giuridico sia o potrebbe essere nell'interesse della persona non rientri nell'ambito di una domanda d'informazione poiché per chiarire tale questione sarebbe necessario un esame materiale del negozio¹³⁰.

4.4.4 Forma e obbligo di informazione (art. 9 AP)

4.4.4.1 Forma (cpv. 1)

I partecipanti che si sono espressi in merito hanno accolto in modo controverso la forma del rilascio dell'informazione. Mentre alcuni sono del parere che la scelta della forma dovrebbe essere compito dei Cantoni e quindi la disposizione andrebbe stralciata¹³¹, un Cantone ritiene le prescrizioni di forma appropriate e conformi allo scopo¹³². Si chiede tuttavia un margine di libertà più ampio nella scelta della forma¹³³. Soprattutto in considerazione del numero di domande, l'informazione dovrebbe poter essere fornita anche in forma elettronica¹³⁴ e in casi urgenti addirittura per telefono¹³⁵. Per contro due Cantoni¹³⁶ osservano che una notifica conforme al diritto è possibile soltanto nella forma prevista dall'articolo 138 capoverso 1 del Codice di procedura civile (CPC)¹³⁷.

Infine, si osserva che in tutta l'ordinanza sono menzionate soltanto informazioni e comunicazioni più o meno prive di requisiti formali e non è chiaro se queste debbano essere emanate in forma di decisione¹³⁸. In considerazione dell'articolo 11 AP, l'ordinanza dovrebbe tuttavia chiarire in quali casi l'APMA debba emanare una decisione impugnabile¹³⁹. In tale contesto si osserva che una siffatta decisione è contraria a una procedura rapida e semplice e rende impossibile una comunicazione priva di requisiti formali¹⁴⁰.

4.4.4.2 Termine (cpv. 2)

Ha sollevato critiche soprattutto il termine entro cui va fornita l'informazione. Vari partecipanti ritengono il termine di due giorni perlomeno troppo stretto o limitato se non addirittura impossibile o illusorio¹⁴¹. Si propone pertanto che l'informazione vada fornita «di regola» entro due giorni¹⁴² o entro un termine tra i tre e i cinque giorni¹⁴³ oppure che il termine vada prolungato in modo adeguato¹⁴⁴.

4.4.4.3 Obbligo di informazione (cpv. 3)

La trasmissione di una copia alla persona oggetto di una misura e al suo curatore o mandatario precauzionale è ritenuta burocratica e inappropriata sotto il profilo del carico di lavoro¹⁴⁵. Non è evidente quale sia l'interesse di detta persona a una comunicazione

¹²⁷ Cfr. n. 4.4.2

¹²⁸ TI

¹²⁹ FR

¹³⁰ LU

¹³¹ TG, ZH; CP

¹³² BE

¹³³ TI

¹³⁴ VD, ZH; FCS

¹³⁵ ZH

¹³⁶ FR, GE

¹³⁷ RS **272**

¹³⁸ ZH

¹³⁹ ZG; di parere analogo: BS, LU, TG, ZH

¹⁴⁰ ZH

¹⁴¹ AG, AR, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NW, SH, TI, ZG, ZH

¹⁴² AR, BS, NW, SH, ZH; KOES

¹⁴³ AR, JU, NW, ZG

¹⁴⁴ TI

¹⁴⁵ BS

automatica di qualsiasi rilascio di un'informazione a terzi, tanto più che di regola non sussiste neppure un interesse alla tutela giurisdizionale in riferimento a un reclamo. La trasmissione non ha senso soprattutto se non sono note misure, l'interesse non è stato reso verosimile oppure la persona oggetto di una misura non è in grado di capire il contenuto o quest'ultimo potrebbe addirittura sconvolgerla. Pertanto la disposizione dovrebbe essere potestativa e andrebbe trasmessa una copia soltanto se si fornisce l'informazione che sussiste una misura o un mandato precauzionale efficace¹⁴⁶. Si chiede anche di rinunciare perlomeno all'invio di una copia al rappresentante poiché non si vede perché nel caso di un'informazione del registro delle esecuzioni non debba essere inviata una copia al rappresentante e nel caso di un'informazione del registro relativo alla protezione degli adulti invece sì¹⁴⁷. Un Cantone ritiene che sia necessario completare la disposizione in quanto non è chiaro se la copia inviata e il suo contenuto possano essere impugnati¹⁴⁸.

4.5 Emolumenti (art. 10 AP)

17 Cantoni concordano che il disciplinamento degli emolumenti non compete alla Confederazione ed è quindi illecito. Né l'articolo 449c né l'articolo 451 cpv. 2 nCC¹⁴⁹ prevedono la competenza del Consiglio federale di disciplinare gli emolumenti; anche dalla documentazione relativa alla consultazione non si evince in base a quale presupposto e a quale motivazione è stato definito l'importo degli emolumenti¹⁵⁰. Gli emolumenti dovrebbero invece essere stabiliti dai Cantoni conformemente ai principi della copertura delle spese e dell'equivalenza¹⁵¹. Pertanto spetterebbe ai Cantoni fissare gli emolumenti¹⁵² oppure la disposizione andrebbe perlomeno formulata in modo potestativo¹⁵³. È sorprendente che il Consiglio federale intenda prescrivere emolumenti uniformi per questa procedura in fondo di importanza secondaria, mentre a tutte le altre procedure dell'APMA si possono applicare emolumenti differenti¹⁵⁴. Inoltre, l'emolumento è troppo basso¹⁵⁵ poiché è necessario un importo che copra le spese. Le proposte variano da 20 a 50 franchi¹⁵⁶. Soprattutto per la trascrizione di una domanda orale dovrebbe essere chiesto un importo più elevato¹⁵⁷. Inoltre, non è chiaro se sia soggetta a emolumento la domanda in sé o l'informazione¹⁵⁸ ossia se sia riscosso un emolumento anche in caso di rigetto della domanda perché non è stato reso verosimile un interesse¹⁵⁹ o in caso di rinvio al curatore o al mandatario precauzionale¹⁶⁰. Infine, occorrerebbe precisare che l'emolumento è a carico del richiedente¹⁶¹.

4.6 Procedura di reclamo (art. 11 AP)

Alcuni partecipanti hanno, per motivi diversi, difficoltà con la procedura di reclamo. Criticano che la disposizione contiene troppe questioni irrisolte¹⁶²; in tale contesto si rinvia in particolare alla questione se l'informazione debba avvenire in forma di decisione conformemente all'articolo 440 CC¹⁶³. Inoltre l'intento della disposizione è già contemplato dall'articolo 450 CC e quindi non è necessario ripeterlo nell'ordinanza¹⁶⁴. Il diritto al reclamo è comunque solo

¹⁴⁶ ZH

¹⁴⁷ COPMA

¹⁴⁸ VD

¹⁴⁹ FF 2016 7931

¹⁵⁰ ZH

¹⁵¹ NW, ZH

¹⁵² AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NW, SH, SO, SZ, TG, TI, ZH; COPMA

¹⁵³ COPMA

¹⁵⁴ ZH

¹⁵⁵ AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NW, SH, SO, SZ, TG, TI, ZH

¹⁵⁶ AG, AR, GE, GR, LU; APMA Toggenburg, APMA Werdenberg

¹⁵⁷ JU

¹⁵⁸ SH

¹⁵⁹ BS

¹⁶⁰ GL, OW

¹⁶¹ VD

¹⁶² BS, FR

¹⁶³ GE; di parere analogo: LU, NW, ZG, ZH; cfr. anche il n. 4.4.1.1.

¹⁶⁴ TG

di natura teorica¹⁶⁵. Inoltre non è compatibile con lo scopo dell'ordinanza¹⁶⁶ e la disposizione è in contraddizione con una procedura rapida e semplice¹⁶⁷. Va quindi stralciata¹⁶⁸.

Se la disposizione dovesse essere mantenuta nell'ordinanza, andrebbero adeguati i termini per il reclamo¹⁶⁹ e chiarita la cognizione¹⁷⁰. In considerazione del tipo di informazione sarebbe del resto più opportuno rinviare alla procedura sommaria del CPC¹⁷¹.

4.7 Altre proposte

I partecipanti individuano necessità di disciplinamento in merito ai seguenti punti:

- va fissato un termine di conservazione della domanda e della relativa documentazione¹⁷²;
- poiché le informazioni scritte sono spesso difficilmente comprensibili per i non udenti, in caso di necessità deve poter essere richiesta una spiegazione orale ricorrendo a un interprete professionista nel linguaggio dei gesti¹⁷³;
- si chiede inoltre di coinvolgere la protezione dei minori¹⁷⁴ e di armonizzare l'ordinanza con la Convenzione dell'Aja sulla protezione degli adulti^{175 176};
- vari partecipanti hanno fatto osservazioni sul rapporto esplicativo e proposto integrazioni o adeguamenti.

5 Pubblicazione

Secondo l'articolo 9 della legge federale del 18 marzo 2005¹⁷⁷ sulla procedura di consultazione, sono accessibili al pubblico la pertinente documentazione, al termine della procedura, i pareri pervenuti e, dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto, il riassunto dei risultati della consultazione. I documenti sono reperibili in forma elettronica sul sito della Cancelleria federale.¹⁷⁸

¹⁶⁵ AG

¹⁶⁶ FR

¹⁶⁷ ZH

¹⁶⁸ BS, FR, TG; COPMA

¹⁶⁹ Cfr.art. 450b CC: 30 giorni

¹⁷⁰ GE

¹⁷¹ GE

¹⁷² VD

¹⁷³ SGB-FFS

¹⁷⁴ Cfr. anche il n. 4.1

¹⁷⁵ RS 0.211.232.1; Convenzione del 13 gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli adulti

¹⁷⁶ GE

¹⁷⁷ RS 172.061

¹⁷⁸ www.fedlex.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2019

Allegato / Anhang / Annexe

Elenco dei partecipanti
Verzeichnis der Eingaben
Liste des organismes ayant répondu

Cantoni / Kantone / Cantons

AG	Aargau / Argovie / Argovia
AI	Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rh.-Int. / Appenzello Interno
AR	Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rh.-Ext. / Appenzello Esterno
BE	Bern / Berne / Berna
BL	Basel-Landschaft / Bâle-Campagne / Basilea-Campagna
BS	Basel-Stadt / Bâle-Ville / Basilea-Città
FR	Freiburg / Fribourg / Friburgo
GE	Genf / Genève / Ginevra
GL	Glarus / Glaris / Glarona
GR	Graubünden / Grisons / Grigioni
JU	Jura / Giura
LU	Luzern / Lucerne / Lucerna
NE	Neuenburg / Neuchâtel
NW	Nidwalden / Nidwald / Nidvaldo
OW	Obwalden / Obwald / Obvaldo
SG	St. Gallen / Saint-Gall / San Gallo
SH	Schaffhausen / Schaffhouse / Sciaffusa
SO	Solothurn / Soleure / Soletta
SZ	Schwyz / Svitto
TG	Thurgau / Thurgovie / Turgovia
TI	Tessin / Ticino
UR	Uri
VD	Waadt / Vaud
VS	Wallis / Valais / Vallese
ZG	Zug / Zoug / Zugo
ZH	Zürich / Zurich / Zurigo

Partiti politici / Parteien / Partis politiques

PS	Partito socialista svizzero PS Sozialdemokratische Partei der Schweiz SP Parti socialiste suisse PS
UDC	Unione democratica di centro UDC Schweizerische Volkspartei SVP Union démocratique du centre UDC

Organizzazioni interessate e privati / Interessierte Organisationen und Privatpersonen / Organisations intéressées et particuliers

APMA Toggenburg	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Toggenburg
APMA Werdenberg	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Werdenberg
COPMA	Conferenza per la protezione dei minori e degli adulti COPMA Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz KOKES Conférence en matière de protection des mineurs et des adultes COPMA
CP	Centre patronal
CEFS	Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera CEFS Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz KBKS Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse CPFS Conferenza dals funcziunaris da scussion e falliment da la Svizra CSFS
FCS	Finanziamento al consumo Svizzera FCS Konsumfinanzierung Schweiz KFS Financement à la consommation Suisse FCS Swiss Consumer Finance SCF
SGB-FFS	Federazione Svizzera dei Sordi FSS Schweizerischer Gehörlosenverband SGB Fédération Suisse des Sourds FSS
SSO	Società svizzera odontoiatri Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft Société suisse des médecins-dentistes Swiss Dental Association
Uni GE	Université de Genève
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri USAM Schweizerischer Gewerbeverband SGV Union suisse des arts et métiers USAM

Rinuncia a un parere / Verzicht auf Stellungnahme / Renonciation à une prise de position

- Associazione svizzera delle curatrici e dei curatori professionali ASCP
Schweizerische Vereinigung der Berufsbeiständinnen und Berufsbeistände SVBB
Association suisse des curatrices et curateurs professionnels ASCP
- Unione delle città svizzere UCS
Schweizerischer Städteverband SSV
Union des villes suisses UVS
- Zürcher Fachhochschule ZFH